



**CITTA' DI CASTELLANZA**

***Provincia di Varese***

Viale Rimembranze,4  
21053 – Castellanza (VA)  
Tel. 0331 /526.111 ( Centralino)  
Fax. 0331/501.049  
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI  
SERVIZI DI IGIENE  
URBANA**

Delib. C.C. n. 7 del 17.02.1995

## - INDICE -

### **CAPITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 6
Art. 2 - Classificazione dei rifiuti	Pag. 7
Art. 3 - Definizioni	Pag. 9
Art. 4 - Oggetto dei servizi	Pag. 10
Art. 5 - Principi generali dei servizi	Pag. 11
Art. 6 - Tassa per il servizio	Pag. 12

### **CAPITOLO II – NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

Art. 7 – Definizioni	Pag. 13
Art. 8 – Finalità	Pag. 13
Art. 9 – Indirizzi generali	Pag. 14
Art. 10 - Organizzazione dei servizi	Pag. 15
Art. 11 - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero	Pag. 16
Art. 12 - Conferimento di materiali presso contenitori in aree pubbliche	Pag. 17
Art. 13 - Raccolta differenziata del vetro	Pag. 18
Art. 14 - Raccolta differenziata della carta	Pag. 18
Art. 15 - Raccolta differenziata dei contenitori in materie plastiche per liquidi	Pag. 19
Art. 16 - Raccolta differenziata del sacco secco	Pag. 20
Art. 17 - Piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata	Pag. 21
Art. 18 - Raccolta differenziata di pile e batterie.	Pag. 23
Art. 19 - Raccolta differenziata di farmaci	Pag. 23
Art. 20 - Raccolta differenziata di olii e grassi vegetali	Pag. 23
Art. 21 - Raccolta differenziata di scarti vegetali da sfalcio e potatura del verde	Pag. 24
Art. 22 - Raccolta differenziata di prodotti e contenitori etichettati con i simboli T, F, tubi catodici e lampade	Pag. 24
Art. 23 - Raccolta differenziata di oli minerali	Pag. 25
Art. 24 - Raccolta differenziata di batterie ed accumulatori da autotrazione	Pag. 25
Art. 25 - Raccolta differenziata di altri materiali plastici	Pag. 25
Art. 26 - Raccolta differenziata altre frazioni varie	Pag. 25

Art. 27 – Raccolta differenziata della frazione organica	Pag. 26
--	---------

### **CAPITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Art. 28 - Applicazione	Pag. 27
Art. 29 - Conservazione e conferimento	Pag. 27
Art. 30 - Divieto di abbandono	Pag. 27
Art. 31 - Rifiuti interni ingombranti	Pag. 29
Art. 32 - Rifiuti speciali assimilati	Pag. 29
Art. 33 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani	Pag. 30
Art. 34 - Raccolta	Pag. 30
Art. 35 - Obblighi per la/le società appaltatrici	Pag. 31
Art. 36 - Trasporto	Pag. 31
Art. 37 - Trattamento e smaltimento	Pag. 31

### **CAPITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Art. 38 - Definizione	Pag. 32
Art. 39 - Detenzione, raccolta, conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	Pag. 32
Art. 40 - Trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	Pag. 33

### **CAPITOLO IV - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI**

Art. 41 - Definizione	Pag. 34
Art. 42 - Raccolta, spazzamento e trattamento	Pag. 34
Art. 43 - Contenitori - cestini porta rifiuti	Pag. 35
Art. 44 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	Pag. 36
Art. 45 - Pulizia dei mercati	Pag. 36
Art. 46 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.	Pag. 37
Art. 47 - Carico o scarico di merci e materiali	Pag. 37
Art. 48 - Espurgo dei pozzetti stradali	Pag. 38
Art. 49 - Asporto dei rifiuti scaricati abusivamente	Pag. 38
Art. 50 - Disposizioni diverse	Pag. 39
Art. 51 - Servizio di spazzamento strade meccanizzato	Pag. 39
Art. 52 - Altri servizi di pulizia	Pag. 40

Art. 53 - Sgombero del ghiaccio e della neve: obblighi del servizio e dei frontisti	Pag. 40
Art. 54 - Aree di sosta per campeggio	Pag. 41
Art. 55 - Spargimento dei liquami a scopo agricolo	Pag. 42
Art. 56 - Utilizzo agronomico dei residui e dei prodotti dal trattamento dei rifiuti	Pag. 43
Art. 57 - Trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di spurgo	Pag. 44

## **CAPITOLO VI - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI**

Art. 58 - Definizione e classificazione dei rifiuti speciali	Pag. 45
Art. 59 - Definizione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi	Pag. 45
Art. 60 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi	Pag. 46
Art. 61 - Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2-ter L 45/89	Pag. 47
Art. 62 - Rifiuti Cimiteriali	Pag. 48
Art. 63 - Rifiuti speciali inerti	Pag. 48
Art. 64 - Rifiuti contenenti amianto	Pag. 49
Art. 65 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti	Pag. 50
Art. 66 - Oli minerali esausti	Pag. 50

## **CAPITOLO VII - VIGILANZA**

Art. 67 - Controllo dello smaltimento dei rifiuti	Pag. 51
Art. 68 - Controllo dei servizi di smaltimento	Pag. 51
Art. 69 - Vigilanza igienico - sanitaria	Pag. 51
Art. 70 - Vigilanza del rispetto delle norme regolamentari	Pag. 51

## **CAPITOLO VIII – SISTEMA SANZIONATORIO**

Art. 71 - Violazione del divieto di scarico dei rifiuti. Sanzioni amministrative	Pag. 52
Art. 72 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni	Pag. 52
Art. 73 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili urgenti	Pag. 53

Art. 74 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915/82	Pag. 53
Art. 75 - Violazione norme speciali del presente regolamento	Pag. 53

#### **CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 76 - Ordinanze contingibili e urgenti	Pag. 54
Art. 77 - Informazioni all'Amministrazione Comunale	Pag. 54
Art. 78 - Osservanza delle norme regionali	Pag. 55
Art. 79 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali	Pag. 55
Art. 80 - Validità	Pag. 55
Art. 81 – Norme transitorie	Pag. 55

#### **CAPITOLO X – ABROGAZIONI**

Art. 82 – Abrogazioni	Pag. 56
-----------------------	---------

<b>ALLEGATO 1:</b> Rifiuti potenzialmente assimilati ai rifiuti urbani	Pag. 57
<b>ALLEGATO 2:</b> Distribuzione dei contenitori per la raccolta del vetro	Pag. 59
<b>ALLEGATO 3:</b> Caratteristiche del locale immondezzaio	Pag. 60
<b>ALLEGATO 4:</b> Norme transitorie per l'esercizio dell'attività di ammasso e trattamento carcasse	Pag. 61
<b>ALLEGATO 5:</b> Allegato al DPR 915/92 pubblicato su G.U. n. 313 del 15.12.1982	Pag. 64
<b>ALLEGATO 6:</b> Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi	Pag. 65
<b>ALLEGATO 7:</b> Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani	Pag. 70
<b>ALLEGATO 8:</b> Categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento	Pag. 71

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

## **CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di igiene urbana, comprensivo dei servizi di separazione preventiva all'atto del conferimento e della raccolta dei materiali suscettibili di riuso, nonché dello smaltimento dei rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti speciali assimilati agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti tossico-nocivi nell'ambito del territorio comunale e dei servizi connessi di igiene territoriale.

Particolare obiettivo del regolamento è la riduzione, in quantità e pericolosità, dei rifiuti raccolti e smaltiti in maniera indifferenziata, nonché la differenziazione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili al fine di evitare la loro presenza al momento della formazione dei rifiuti.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 218 del T.U.LL.SS. 1265/34 e dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982 successive modifiche ed integrazioni, nonché della L. 441/87, L. 475/88, L. 45/89, L. 146/94 e delle Leggi Regionali 94/80, 37/88, 51190 e L.R. 21/93.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme dettate dal D.P.R. 13/2/1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di riserve minerali e dallo sfruttamento di cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10/5/1976 n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13/7/1966 n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;

- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti cimiteriali per i quali si fa rimando alla specifica normativa di cui al D.P.R. del 21/10/1975 n. 803 "Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni.

## **ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ovvero del quale il detentore abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente.

Si deve con ciò intendere che in ogni caso; rifiuti sono "cose mobili", come precisato anche nella relazione introduttiva della Direttiva 75/422/CEE. Quindi il suolo, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo in modo transitorio, ed in genere tutto ciò che è incorporato al suolo non possono essere considerati rifiuti.

Non sono da considerarsi rifiuti tutti i materiali suscettibili di riuso, raccolti in maniera differenziata, e tutti quei materiali definiti come materie prime seconde dalla legislazione vigente ed oggetto di specifiche normative.

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- 1) RIFIUTI URBANI
- 2) RIFIUTI SPECIALI, ASSIMILABILI, ASSIMILATI E NON
- 3) RIFIUTI TOSSICO - NOCIVI
- 4) RIFIUTI INDUSTRIALI

1) Sono considerati RIFIUTI URBANI :

- a) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, residui dalle operazioni di preliminare differenziazione delle frazioni riutilizzabili;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Tra i rifiuti urbani sono considerati RIFIUTI URBANI PERICOLOSI i seguenti rifiuti:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", ai sensi del D.M. della Sanità 21.5.1981;

- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici;
- e) siringhe giacenti sulla strada ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g) gli oli minerali esausti provenienti da utilizzi civili;
- h) i frigoriferi e i frigo congelatori oggetto delle normative a tutela dello strato di ozono atmosferico;

2) Sono considerati RIFIUTI SPECIALI:

- a) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c) i materiali provenienti da, demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- f) i rifiuti cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 38 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 sono considerati SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI e come tali conferibili agli stessi impianti di recupero o trattamento finale, i rifiuti speciali di cui al punto 2) lettere a), c), d), e), a condizione che:

- abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato 1) del presente regolamento;
- i materiali soggetti a riuso siano conferiti con analoghe modalità di differenziazione previste per i rifiuti urbani domestici;
- il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni od effluenti o comunque ad effetti che comportino qualunque pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento di rifiuti urbani;
- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi dalla vigente normativa in materia di etichettatura (legge 256/1974 e successive integrazioni e modifiche) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- **non superino la quantità annua di Kg 5 al mq. ovvero non venga superato il rapporto pari a 0,5 mc/mq riferito alla superficie specificatamente destinata alla produzione di detti rifiuti, ovvero**

**non venga superata la quantità massima di Kg. 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzione dei predetti rifiuti.**

In attesa dell'entrata in funzione dell'impianto di compostaggio degli scarti vegetali, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a livello territoriale locale, vengono inclusi nei rifiuti assimilati agli urbani i residui derivanti dall'attività di potatura, sfalciatura e giardinaggio in genere, esercitate su aree costituenti accessorio o pertinenza di superfici soggette a tassazione.

3) Sono considerati RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate Dell'allegato 5) del presente regolamento in quantità e/o in concentrazione tale da presentare pericolo per la salute e per l'ambiente.

Sono inoltre da considerare rifiuti tossici e nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificati nell'elenco dell'allegato 6), salvo che il soggetto obbligato non dimostri tramite dettagliate analisi che i suddetti rifiuti non contengono sostanze o concentrazioni tali da farli classificare tossici e nocivi.

4) Per RIFIUTI INDUSTRIALI si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati qualitativamente o quantitativamente agli urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi direttamente o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico previa stipula di apposita convenzione, nei modi e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4°, del presente regolamento.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità di consegna dei rifiuti al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire tal quali e a favorire il recupero

di materiali ed energia dalle materie contenute nei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino alla attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;

- g) piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a ricevere, staccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di riuso.

#### **ART. 4 - OGGETTO DEI SERVIZI**

Competono obbligatoriamente al Comune, in forma singola o associata, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli effluenti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi, direttamente o mediante le forme previste dall'art. 22, della legge 142/90, resta fermo l'obbligo di iscrizione delle stesse all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21.06.1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni.

Al servizio comunale di smaltimento rifiuti competono in regime di privativa le operazioni di:

- 1) raccolta e conferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani non ingombranti. Raccolta, stoccaggio provvisorio, conferimento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani pericolosi;
- 2) spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e9 aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulla riva dei corsi d'acqua.

Competono inoltre obbligatoriamente al comune le attività concernenti la raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti che, di norma, si intende affidare allo stesso gestore dei servizi di igiene urbana al fine di garantire la piena integrazione tra i singoli servizi di igiene urbana.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del D.P.R. 915/82 e dell'art. 39 comma 2 della Legge 146/94 il comune può stipulare apposite convenzioni con i produttori per lo smaltimento dei rifiuti speciali, speciali non assimilati agli urbani, tossico-nocivi, utilizzando eventualmente la stessa ditta che gestisce il servizio pubblico, previo pagamento degli oneri conseguenti da parte dei convenzionati, determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

## **ART. 5 - PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI**

I servizi di igiene urbana, articolati nelle varie fasi operative, costituiscono attività di pubblico interesse da esercitarsi nella integrale osservanza dei seguenti principi.

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere messe in atto tutte le possibili forme operative, di divulgazione dei criteri e di partecipazione dei cittadini finalizzate alla separazione preventiva e al recupero dei materiali contenuti nei rifiuti a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali anche per ottenere il contenimento della produzione dei rifiuti;
- g) deve essere esclusa ogni forma di smaltimento tramite invio in discarica e/o alla termodistruzione di materiali suscettibili di riuso.

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti e dei materiali ivi contenuti avviene tramite preventiva separazione di tutte le frazioni suscettibili di riuso nonché dei rifiuti urbani pericolosi, da destinare a particolari forme di smaltimento, dalle altre frazioni che, per mancanza di adeguate soluzioni tecniche, non siano attualmente recuperabili.

L'Amministrazione Comunale promuove ed applica nuove conoscenze per estendere la possibilità del recupero di frazioni oggi non suscettibili di riuso nonché per limitare od impedire che tali frazioni possano essere contenute nei rifiuti di origine domestica.

## **ART. 6 - TASSA PER IL SERVIZIO**

Per i servizi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa disciplinata da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 270 del TUFL approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 915/82 e dal D.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale applicherà le norme concernenti riduzioni tariffarie a fronte della introduzione di sistemi atti a ridurre le quantità di rifiuti all'atto della produzione e/o della commercializzazione di prodotti per il consumo.

## **CAPITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

#### **ART. 7 - DEFINIZIONI**

Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi fino all'accumulo lli apposita attrezzatura o impianto;
- per rifiuti urbani pericolosi quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni, nonché dalla legge regionale n. 21/93 art. 5 comma 2 punto a;
- per frazione umida i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- per frazione secca i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie o comunque recuperabili;
- per biomasse vegetali, la frazione verde dei rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti provenienti dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico o privato;
- per rifiuti ingombranti quelli così definiti dall'art. 2 comma 2' del D.P.R. 915/82;
- per recupero ogni azione intesa ad ottenere materie prime secondarie reimpiegabili, riciclabili, riutilizzabili la cui utilizzazione sostituisce materie prime nei cicli di produzione o consumo;
- per compostaggio l'insieme delle operazioni che conducono alla trasformazione per processi di aerobiosi o di anaerobiosi dei rifiuti organici. È inteso che la produzione di compost dalle frazioni verdi, ovvero dalle biomasse vegetali è da considerarsi processo tipicamente aerobiotico.

#### **ART. 8 - FINALITA'**

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) separare a partire dal conferimento, la frazione umida dalla frazione secca;
- b) ridurre a una quota residuale la produzione dei rifiuti da smaltire tal quali, al fine di liberarsi da ogni presunta necessità del fabbisogno di siti da destinare a discarica o di impianti di termodistruzione;
- c) separare i flussi dei rifiuti al fine di favorire il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- d) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero;

- e) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) raggiungere percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio alle massime quantità tecnicamente raggiungibili, comunque superiori agli obiettivi di cui all'art. 7 della legge regionale 21/93.
- f) promuovere una cultura della tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle popolazioni favorendo la diretta partecipazione dei cittadini sull'insieme dei temi connessi alle attività di riduzione dei rifiuti e del recupero delle materie contenute nei rifiuti.

## **ART. 9 - INDIRIZZI GENERALI**

L'attuazione della raccolta differenziata verrà programmata e realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- della individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere in modo differenziato.

L'Amministrazione Comunale, in proprio e in collaborazione con altri Enti locali, promuove le ricerche, le valutazioni e l'elaborazione delle conoscenze per garantire la migliore rispondenza possibile tra caratteristiche locali e servizi di raccolta differenziata.

L'impresa a cui sono affidati i servizi di raccolta differenziata e indifferenziata fornisce i dati quantitativi e qualitativi delle raccolte con le modalità previste dal relativo capitolato d'appalto: i dati sono a disposizione dei cittadini con le modalità previste dal Regolamento di accesso ai documenti.

Nell'ambito della programmazione annuale degli interventi per la raccolta differenziata la Giunta relaziona al Consiglio sui risultati quali-quantitativi delle raccolte, garantendo altresì la più ampia divulgazione dei dati.

## **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- una efficace separazione della frazione umida, composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la produzione di compost e biogas, dalla frazione secca valorizzabile attraverso la selezione per il recupero di materie prime e/o energia;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero dei beni riutilizzabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;
- l'attivazione dei circuiti di raccolta differenziata relativa ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori, nonché relativa a tutte le frazioni che sono suscettibili di recupero.
- l'attivazione dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 21193 ed in particolare la differenziazione dei rifiuti in:

- a) rifiuti urbani pericolosi;
- b) rifiuti liquidi;
- c) rifiuti organici compostabili;
- d) rifiuti solidi.

Sono identificati nella categoria "a" i seguenti rifiuti:

- 1) batterie e pile;
- 2) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", ai sensi del D.M. della Sanità 21.5.1981;
- 3) prodotti farmaceutici inutilizzati scaduti o avariati;
- 4) lampade a scarica e tubi catodici;
- 5) siringhe giacenti sulla strada ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Sono identificati nella categoria "b" i seguenti rifiuti:

- 1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti.

Sono identificati nella categoria "c" i seguenti rifiuti:

- 1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica o mercatale;
- 2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, materiali ligneo -  
- cellullosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;

Sono identificati nella categoria "d" i seguenti rifiuti:

- 1) rifiuti ingombranti;
- 2) materiali in vetro;
- 3) contenitori in plastica;
- 4) metalli ferrosi e non;
- 5) carta e cartone;
- 6) frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- 7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizio;
- 8) polistirolo espanso e altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizio.

- Le siringhe e i prodotti farmaceutici sono smaltiti con le medesime modalità dei rifiuti ospedalieri;
- Sono destinati agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, rifiuti urbani pericolosi non elencati al comma 6 art. 6 legge regionale 21/93;
- le batterie al piombo esauste devono essere conferite al Consorzio Obbligatorio di cui all'art. 9 quinquies, comma 2 della Legge 475/88;
- gli oli minerali usati devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 691/82 e all'art. 11 del D.lgs. n. 95/1992; (27/01/92)

## **ART. 11 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO**

L'Amministrazione Comunale predispone annualmente i programmi per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani.

L'organizzazione della raccolta differenziata è distinta in:

- a) separazione dei materiali e/o della frazione umida dalla secca presso il domicilio dell'utente con conferimento dei materiali all'apposito servizio di raccolta effettuato su strada;
- b) conferimento diretto, a cura dell'utente, dei singoli materiali presso appositi contenitori situati presso aree pubbliche e/o presso utenze specifiche e/o presso la piattaforma attrezzata negli orari e con le modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale;

c) campagne di raccolta periodiche di specifici materiali con affidamento, tramite apposite convenzioni, del servizio a Enti e organizzazioni di volontariato, così come definite dalla Legge 11.08.1991 n. 266, direttamente presso il domicilio degli utenti.

In particolare i produttori, a far tempo dalla emanazione del presente regolamento, per le raccolte già attivate, e delle delibere istitutive o delle apposite ordinanze del sindaco per le raccolte successivamente avviate, devono procedere a conferire separatamente i materiali nelle modalità indicate. È quindi fatto divieto di conferire materiali, di cui si effettua la raccolta separata, nei normali raccoglitori per i rifiuti, o comunque smaltire gli stessi tramite il normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

È inoltre assolutamente vietato conferire materiali contaminati e tali da danneggiare il materiale eventualmente già steccato nell'area di raccolta o negli appositi contenitori.

## **ART. 12 - CONFERIMENTO DI MATERIALI PRESSO CONTENITORI IN AREE PUBBLICHE**

L'Amministrazione Comunale, nel promuovere la separazione dei materiali per il conferimento differenziato degli stessi al servizio di raccolta, si pone l'obiettivo di ridurre il numero e le tipologie dei contenitori presso aree pubbliche, già esistenti.

Nell'ambito del programma annuale di attuazione della raccolta differenziata l'Amministrazione Comunale attua le concrete misure per raggiungere l'obiettivo di cui sopra.

Nell'ambito del programma annuale l'Amministrazione Comunale attua, in prima applicazione dell'obiettivo del presente articolo, le misure per rendere possibile il conferimento di più frazioni abbinate nel medesimo contenitore o dotando lo stesso di diverse bocche per il conferimento (contenitori multi raccolta), conformemente alle possibilità tecniche di successiva separazione dei singoli materiali.

In particolare si ritiene di poter conseguire tale obiettivo tramite l'abbinamento tra lattine e contenitori in vetro e/o contenitori per liquidi in materie plastiche.

## **ART. 13 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO**

Il servizio di raccolta differenziata del vetro attualmente prevede il conferimento del materiale da parte dei cittadini ai contenitori ubicati su tutto il territorio urbanizzato secondo la distribuzione dettagliata nell'allegato n. 2.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, per grandi utenze quali mense, ristoranti, bar, ecc. di attuare un servizio a domicilio, previa formale richiesta scritta formulata al Sindaco che verrà successivamente vagliata dai competenti uffici comunali.

Tale servizio prevede l'attribuzione di un apposito contenitore, di proprietà comunale, nel quale

l'utente potrà conferire il vetro prodotto e consegnarlo al raccoglitore incaricato nelle modalità e nei tempi con i limiti all'atto della consegna del contenitore stesso.

Il conferimento del materiale nei contenitori dovrà avvenire nei seguenti modi e secondo le seguenti prescrizioni:

- a) il vetro dovrà essere sufficientemente pulito, non dovrà contenere liquidi di alcun genere;
- b) sono vietati i conferimenti di materiali ceramici, quali piatti, tazzine e simili;
- c) dovranno essere evitate le introduzioni nel contenitore di tappi plastici, metallici e nei limiti del possibile di carta da etichettatura.
- d) è assolutamente vietato introdurre rifiuti nel contenitore;
- e) è assolutamente vietato depositare all'esterno del contenitore sia rifiuti sia materiale vetroso in genere.

Nei tempi tecnici necessari per l'attuazione l'Amministrazione Comunale prevede di mettere a disposizione contenitori per la raccolta separata del vetro per colore, inoltre, ai fini dell'art. 12, l'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare tali contenitori anche per la raccolta delle lattine di alluminio e/o dei contenitori per liquidi in plastica.

I contenitori per il vetro e/o abbinati con altri materiali avranno una capacità unitaria tra i 2 e i 3 metri cubi.

#### **ART. 14 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA**

In via provvisoria, fino alla piena messa a regime della raccolta differenziata "sacco secco" di cui al successivo art. 16 vengono mantenuti i contenitori per la raccolta della carta e del cartone, che verranno gradualmente eliminati.

In tali contenitori è vietato introdurre:

- a) metalli;
- b) vetri;
- b) legno e laterizi;
- c) materiali plastici e sintetici;
- d) rifiuti.

E' assolutamente vietato depositare all'esterno del contenitore sia i rifiuti sia materiale cartaceo in genere.

La capacità unitaria indicativa per i contenitori per la raccolta della carta è indicativamente di 3 mc.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre, per grandi utenze quali supermercati e attività commerciali e di distribuzione ecc. di attuare un servizio a domicilio, concordato con le utenze. Tale

servizio prevede l'attribuzione di un apposito contenitore, di proprietà comunale, nel quale l'utente potrà conferire i materiali cellulosici, distinti in cartoni e carta, prodotti e consegnarlo al raccoglitore incaricato nelle modalità e nei tempi comunicati all'atto della consegna del contenitore stesso.

#### **ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI IN MATERIE PLASTICHE PER LIQUIDI**

Fino alla piena attivazione della raccolta di cui al successivo articolo verranno posizionati, in particolare in prossimità degli esercizi di commercio di elevata estensione dei contenitori stradali (campane) per la raccolta di contenitori ed imballaggi per liquidi in materie plastiche ovvero bottiglie, barattoli, vasi, scatole e qualsiasi altro involucro sigillato in materiale plastico.

Le caratteristiche volumetriche delle campane saranno identiche a quelle utilizzate per la carta: è intenzione della Amministrazione Comunale abbinare la raccolta dei contenitori in plastica con una altra frazione, come il vetro e/o le lattine in alluminio per limitare il numero complessivo dei contenitori stradali posizionati.

Valgono le medesime esclusioni e le medesime modalità di conferimento di cui al successivo articolo.

#### **ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL SACCO – SECCO**

L'Amministrazione Comunale istituisce il servizio di raccolta differenziata multiprodotto porta a porta, di seguito denominato "sacco - secco".

Il suddetto servizio consiste nel conferimento in un unico sacco trasparente, distribuito a carico dell'Amministrazione Comunale, delle seguenti frazioni "secche" presenti nei rifiuti urbani interni:

- a) piccoli contenitori in metallo ferroso e non, quali latte, lattine, contenitori in alluminio o banda stagnata, stoviglie metalliche e simili ad esclusione dei contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" o che hanno contenuto fitofarmaci; .
- b) bottiglie e contenitori in plastica per liquidi ad esclusione dei contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" o che hanno contenuto fitofarmaci; questi materiali dovranno essere esclusivamente introdotti nei sacchi di polietilene trasparente;
- c) Carta da riviste e giornali, stracci e simili che dovranno essere conferiti in cartoni o impaccati per mezzo di corde o altro dispositivo idoneo; ne è permessa l'introduzione nei sacchi di polietilene trasparente purché non mischiati con altri materiali non cellulosici;
- d) scatole e cartoni, che dovranno essere piegati e appiattiti, predisposti con pesi e volumi ragionevoli a cura degli utenti, in modo da essere agevolmente trasportati, è permesso l'uso dei sacchi di polietilene trasparente coi limiti del precedente comma;

e) Stracci, vestiti dismessi, tessuti in genere.

Il servizio di raccolta viene effettuato nelle modalità previste dal normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani con frequenza settimanale su tutto il territorio comunale. Successivamente alla raccolta il materiale, eventualmente dopo una prima selezione manuale, viene inviato al recupero.

Il conferimento dei summenzionati prodotti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni.

- 1) il materiale dovrà essere introdotto unicamente nell'apposito sacco distribuito dall'Amministrazione Comunale, pulito, privo di rifiuti sia liquidi che solidi; nel caso di carta e cartone, questi potranno essere conferiti anche impaccati o in scatoloni di cartone;
- 2) non possono essere introdotti vetro, rifiuti, plastiche eterogenee, poliaccoppiati o altri materiali non recuperabili o che impediscano la lavorazione manuale degli altri prodotti;
- 3) tutti i materiali destinati al recupero devono essere conferiti in modo da facilitarne il recupero e in particolare:
  - a- i contenitori metallici devono essere puliti, non devono contenere liquidi e le eventuali parti taglienti devono essere ripiegate all'interno del contenitore. Inoltre non possono essere introdotte bombolette spray, pile, contenitori di vernici, ecc;
  - b- le bottiglie di plastica non devono contenere liquidi e possibilmente non devono essere chiuse o tappate al fine di consentire una successiva pressatura;
  - c- la carta e il cartone dovranno essere puliti, possibilmente non bagnati. Il cartone dovrà essere piegato e/o tagliato in modo da consentire la chiusura del sacco.  
Non possono essere introdotti materiali poliaccoppiati quali contenitori per latte, succhi di frutta, vino, ecc. o carta oleata;
  - d- gli stracci o i vestiti dismessi introdotti nel sacco non devono essere sporchi di olio o solventi;
- e- è assolutamente vietato introdurre:
  - rifiuti urbani;
  - vetro;
  - ceramiche;
  - inerti;
  - liquidi;
  - legna;
  - erba, ecc.

Il sacco può essere posto a bordo strada nel giorno antecedente la raccolta, successivamente alle ore 20, considerato che non contiene materiale putrescibile.

In caso di mancata raccolta del sacco o di conferimenti non coincidenti con la giornata di ritiro da parte del pubblico servizio viene messo a disposizione un apposito contenitore presso la piattaforma attrezzata.

## **ART. 17 – PIATTAFORMA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione, a propria cura e a proprie spese, l'area adibita alle raccolte differenziate e per i rifiuti ingombranti con caratteristiche rispondenti alle normative regionali, Legge Regionale n. 21/93, allegato B, e un'area per lo scarico dei rifiuti inerti da parte dei privati.

L'impresa concessionaria garantirà la presenza di personale di sorveglianza, questo avrà il compito di:

- A) aprire e chiudere i cancelli secondo gli orari concordati con l'A.C.,
- B) provvedere a controllare che i rifiuti vengano conferiti esclusivamente da cittadini di Castellanza;
- C) indirizzare gli utenti affinché scarichino materiali negli appositi contenitori suddivisi per tipologia;
- D) effettuare le registrazioni contabili di carico e scarico dei rifiuti urbani pericolosi;
- E) provvedere alla triturazione dei residui vegetali conferiti e all'adeguamento volumetrico per altri materiali;
- F) curare la generale pulizia ed il decoro dell'area affidata.

L'area verrà attrezzata, di contenitori e/o benne scarrabili, in numero adeguato ai quantitativi conferiti, per il conferimento di:

- 1) materiali oggetto di riuso quali: carta (suddivisa in giornalame e riviste, cartoni e scatole); vetro; contenitori per liquidi in plastica; imballaggi e films in plastica; polistirolo e altri materiali espansi; lattine; ferro;
- 2) rifiuti ingombranti suddivisi per quanto tecnicamente possibile tra quelli a prevalente carattere metallico da quelli di altri materiali, riservando una benna per i frigoriferi e i frigocongelatori;
- 3) rifiuti urbani pericolosi: contenitori a pressione (spray); contenitori non a pressione che hanno contenuto fitofarmaci; contenitori non a pressione che hanno contenuto e con residui di vernici, inchiostri, collanti e solventi, o generalmente contrassegnati con "T" ed "F"; batterie al piombo esauste; cartucce esauste di toner da fotocopiatrici e stampanti; componenti elettronici; olii minerali esausti; olii esausti vegetali e animali provenienti da abitazioni; pile domestiche; tubi catodici; lampade a scarica e a gas tossici;
- 4) olii minerali esausti provenienti da utenze civili e da attività che non eccedono i quantitativi previsti dal DPR 691/1982 e del DL 95/1992, nel caso di attività gli utenti dovranno certificare l'esenzione all'obbligo di conferimento al Consorzio Obbligatorio degli Olii Esausti;
- 5) materiali inerti provenienti da modesti interventi edili effettuati da privati;

6) materiali provenienti dallo sfalcio e dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

L'Impresa concessionaria dovrà provvedere al carico e al trasporto in discarica dei materiali inerti conferiti, con periodicità adeguata tale per cui non vi sia giacenza di materiali

Sono esclusi dal conferimento alla piattaforma i rifiuti putrescibili di competenza del normale servizio con sacchi a perdere, i rottami metallici di grandi dimensioni (es. carcasse d'auto), il letame e quei rifiuti che possono, per le loro caratteristiche, danneggiare i cassoni o produrre inquinamento dell'area attrezzata o dell'impianto di smaltimento.

La piattaforma sarà aperta al pubblico nei giorni e con orari da definirsi con l'A. C. in modo da prevedere comunque orari antimeridiani e pomeridiani.

Per i rifiuti solidi assimilabili compresi nelle tipologie di cui all'allegato I provenienti da lavorazioni artigianali e industriali, negozi ed uffici, potrà essere destinato un giorno settimanale in cui l'area sarà aperta unicamente per questi utenti, debitamente autorizzati e controllati.

#### **ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE**

Il servizio di raccolta differenziata di pile e batterie di uso domestico viene espletato mediante contenitori stradali e contenitori da banco presso le rivendite di pile e batterie. Un apposito contenitore è predisposto presso la piattaforma attrezzata.

L'utenza del servizio deve consegnare i residui in parola in modo sciolto, senza introdurre nel contenitore né rifiuti in genere né buste o confezioni varie, utilizzate per il trasporto.

È assolutamente vietato depositare materiale all'esterno del contenitore così come è vietato conferire batterie o accumulatori per autotrazione o simili.

#### **ART. 19 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI, INUTILIZZATI O/E AVARIATI.**

Il servizio di raccolta dei farmaci scaduti viene espletato mediante posizionamento di appositi contenitori presso le farmacie, gli ambulatori distrettuali della USSL, le case di cura ecc., inoltre con apposito contenitore posizionato presso la piattaforma attrezzata.

L'utenza del servizio deve conferire i suddetti rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori.

È assolutamente vietato introdurre rifiuti in genere, nonché depositare all'esterno del contenitore qualsiasi materiale.

## **ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DA COTTURA**

Il servizio di raccolta differenziata degli oli e dei grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti, originati da attività di ristorazione collettiva viene effettuato mediante posizionamento di adeguati contenitori presso le utenze collettive, su richiesta delle stesse e ritiro con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale.

Per le utenze familiari è posizionato presso la piattaforma attrezzata un apposito contenitore. Il materiale raccolto viene inviato al recupero industriale.

Detto materiale, al fine di facilitarne il recupero, deve essere privo di materiale grossolano in sospensione e non deve essere assolutamente unito a oli o grassi minerali.

La capacità volumetrica indicativa dei contenitori presso gli esercizi pubblici di ristorazione è di circa 25 litri, e comunque in funzione delle esigenze dell'utente.

## **ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI DA SFALCIO E POTATURA DEL VERDE**

Presso la piattaforma attrezzata è stato realizzato un impianto per la triturazione degli scarti vegetali al fine di renderli utilizzabili per la produzione di compost.

L'eventuale attivazione di una apposita piattaforma per il compostaggio della frazione verde dei rifiuti, ossia delle biomasse vegetali provenienti dagli interventi di manutenzione del verde pubblico, nonché dagli interventi sul verde privato, comporta l'obbligo del conferimento alla piattaforma predetta nelle modalità e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Amministrazione Comunale.

## **ART. 22 - RACCOLTA CONTENITORI E PRODOTTI ETICHETTATI CON I SIMBOLI "T" E "F", TUBI CATODICI E LAMPADE A SCARICA.**

Il servizio di raccolta differenziata dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", nonché di tubi catodici e lampade a scarica di provenienza domestica è attivato presso la piattaforma attrezzata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di realizzare un servizio con un apposito automezzo di raccolta presso alcune aree di sosta con periodicità che verrà definita dall'atto di istituzione del servizio.

L'utenza deve conferire direttamente presso l'ecostazione all'incaricato i contenitori e i materiali oggetto del presente articolo, che vengono suddivisi a secondo della categoria o classe di appartenenza al fine di poterli avviare o al corretto smaltimento finale o all'inertizzazione o al recupero.

È assolutamente vietato depositare i prodotti e i contenitori nell'ecostazione in assenza del mezzo ed in orari e giorni diversi da quelli previsti per la raccolta.

## **ART. 23 – RACCOLTA OLII MINERALI**

L'Amministrazione Comunale attiva il servizio di raccolta degli olii minerali esausti provenienti da utenze domestiche presso la piattaforma attrezzata.

Detto servizio è effettuato mediante conferimento diretto da parte dell'utenza in apposito contenitore predisposto presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata negli orari e nei giorni di apertura dell'impianto.

## **ART. 24 - RACCOLTA BATTERIE ED ACCUMULATORI DA AUTOTRAZIONE.**

Il servizio di raccolta delle batterie ed accumulatori esausti da autotrazione originati da utenze domestiche è istituito presso la piattaforma attrezzata.

Detto servizio é effettuato mediante conferimento diretto da parte dell'utenza in apposito contenitore predisposto presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata negli orari e nei giorni di apertura dell'impianto.

## **ART. 25 – ALTRI MATERIALI PLASTICI**

Al fine di dare applicazione alle previsioni di cui al punto 0.2 lettera 7 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e di dare attuazione all'art. 9 della L. 475/88, l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti idonei a far si che venga gradualmente ridotta la quantità di plastica smaltita come rifiuto solido urbano, vietando eventualmente tale forma di smaltimento e riducendo l'uso di materiali plastici come contenitori o imballaggi di prodotti, di merci e liquidi alimentari, come pure a limitarne l'uso in relazione a forniture e/o appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale approverà gli specifici programmi di raccolta differenziata dei materiali plastici di derivazione domestica, con riferimento ai materiali in polietilene ed alle materie plastiche cloroderivate, fermo restando l'attuale raccolta in essere.

## **ART. 26 - RACCOLTA VARIE**

Saranno istituite dall'A. C. nuove iniziative di raccolta differenziata con apposita ordinanza sindacale che disciplinerà le modalità di conferimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, per grandi utenze quali supermercati, attività commerciali e di distribuzione, mense aziendali e simili, di predisporre un servizio a domicilio relativo

alla frazione umida dei rifiuti.

Tale servizio prevede il conferimento in appositi sacchi forniti dall'Amministrazione Comunale nei quali gli utenti dovranno conferire esclusivamente i residui umidi compostabili, in particolare gli scarti vegetali connessi al confezionamento o alla preparazione di alimenti.

#### **ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA**

Come previsto dall'art. 6 della L.R. 21/1993 a far tempo dalla disponibilità di impianti di compostaggio l'Amministrazione Comunale attiverà un servizio per il conferimento separato di tali rifiuti, integrandolo con quello del "sacco-secco". In tale ambito verranno definite con apposita delibera le modalità di conferimento da parte dei cittadini. In ogni caso sono ammessi nella frazione organica i seguenti materiali:

- scarti e avanzi di cucina (sia cucinati che crudi);
- tovagliolini, fazzoletti di carta, piccoli pezzi di carta non colorata o del tipo carta assorbente da
- filtri usati di caffè, tè, camomilla e simili;
- gusci di uova, bucce di frutta, noccioli, gusci;
- ossa e Esche, avanzi di verdura e verdure avariate;
- pane, fiori, foglie, erba e scarti di giardino;
- piccoli ritagli di tessuti in fibra naturale (cotone, canapa, lino, juta, lana);
- segatura, paglia, cenere, piume;

Non potranno essere conferiti, oltre ai rifiuti urbani pericolosi e quelli oggetto di raccolta differenziata del sacco-secco i seguenti materiali:

- liquidi;
- ceramiche e simili;
- carta plasticata e/o accoppiata con materiali plastici o alluminio;
- ogni tipo di plastica;
- ogni tipo di prodotto chimico;
- tessuti sintetici;
- pannolini o assorbenti igienici;
- garze o medicinali personali;
- letti ere per cani e gatti;
- carta o ovatta impregnate di prodotti chimici.

## **CAPITOLO 111**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

#### **ART. 28 - APPLICAZIONE**

Le norme del presente capitolo si applicano a:

- a) rifiuti urbani interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio; tali rifiuti si intendono quali residui delle raccolte differenziate ovvero al netto delle frazioni oggetto di specifici servizi di raccolta;
- b) rifiuti urbani interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, relativi ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- c) rifiuti speciali assimilati agli urbani quali rifiuti così classificati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento che possono essere smaltiti mediante il servizio comunale di raccolta e smaltimento, cui servizi di raccolta differenziata o con le modalità previste per i rifiuti interni ingombranti o previa convenzione tra il produttore dei rifiuti e l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 4° - del presente regolamento, oppure a cura e spese del proprietario.

#### **ART. 29 – CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO**

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani devono, a cura del produttore, essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. L'Amministrazione Comunale fornisce in uso agli utenti appositi trespoli reggi sacco, della cui cura e conservazione gli utenti sono responsabili

Il conferimento dei rifiuti urbani interni è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante sacchi e negli orari stabiliti dall'Autorità Comunale.

E' di norma vietato conservare all'interno degli spazi di abitazione, anche se in adatto contenitore, i rifiuti putrescibili per un periodo superiore alle 24 ore.

L'Amministrazione Comunale conferma l'adozione di un sistema di raccolta mediante sacchi da conferire a lato strada delle abitazioni; i fabbricati devono disporre di un deposito, atto a contenere gli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Tali depositi possono essere costituiti da appositi locali immondezzaio ed avere le caratteristiche di cui all'allegato 3.

I sacchi utilizzati per il conferimento devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in materiale plastico (polietilene) di colore nero di dimensioni U.N.I.;
- b) essere di capacità tali da consentire il contenimento dei rifiuti prodotti in tre giorni;
- c) essere chiusi in modo da evitare la dispersione di rifiuti;
- d) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta gli utenti dovranno adeguatamente proteggere aghi ed oggetti taglienti o acuminati prima del loro inserimento nei sacchetti;
- e) il sacchetto inoltre non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 Kg.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.

Le canne di caduta sono vietate.

I sacchi pieni ed integri dovranno essere ben chiusi e collocati, a cura dell'utente, a ciglio strada, e in modo che non rechino intralcio alla percorribilità dei marciapiedi e delle strade.

I sacchi dovranno essere esposti nel periodo compreso tra le ore 20.00 del giorno precedente quello della raccolta e le ore 6.00 del giorno di raccolta. È vietato esporre i sacchi in orari differenti e nei giorni in cui non avviene la raccolta.

È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Il prelievo dei sacchi avviene sul marciapiede e a bordo strada.

Il punto di raccolta dovrà essere:

- unico per ciascun fabbricato o complesso di abitazioni unifamiliari situate nello stesso cortile (comprensivo di eventuali negozi ed uffici);
- accessibile ai mezzi di raccolta, intendendosi con ciò la possibilità per il personale addetto alla raccolta di accedere liberamente e senza pericoli per svolgere le necessarie manovre; non vi potranno essere ostacoli lungo il percorso del mezzo (scale, strettoie, cancelli chiusi, cunicoli, veicoli in sosta etc.);
- il più prossimo possibile alla pubblica via;
- il punto di raccolta potrà essere a quota diversa da quello della pubblica via, purché sia accessibile al mezzo motorizzato e possieda adeguato spazio di manovra.

Per le modalità di conservazione e conferimento dei rifiuti oggetto dei servizi di raccolta differenziata per frazione, si rinvia al capitolo II del presente Regolamento.

### **ART. 30 – DIVIETO DI ABBANDONO**

Come previsto dall'art. 9 del DPR 915/1982 è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico sull'intero territorio comunale. È altresì fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

### **ART. 31 – RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI**

I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento deve avvenire, mediante trasporto a cura dell'interessato ai contenitori predisposti dall'Amministrazione presso la piattaforma attrezzata nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico della stessa.

L'Amministrazione Comunale ha attivato un servizio di raccolta a domicilio su richiesta dell'utente e indicherà le modalità per la presentazione delle richieste.

### **ART. 32 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

I rifiuti speciali assimilati, per qualità o quantità, come definiti nell'art. 2 del presente Regolamento e comunque compresi nell'elenco della Delibera del Comitato Interministeriale 27.07.1984, n. 1 punto 1.1.1 lettera a), successive modifiche ed integrazioni e gli accessori per l'informatica, sono oggetto dei servizi di raccolta comunale e dei servizi di raccolta differenziata in relazione alla tipologia dei materiali contenuti nei rifiuti.

I materiali oggetto di raccolta differenziata con composizione identica ai rifiuti urbani interni vanno conferiti a cura del produttore con le stesse modalità degli articoli relativi.

Per le altre tipologie comunque comprese nell'elenco di cui al primo comma il produttore dovrà provvedere all'ammasso temporaneo ed al conferimento dei materiali impaccati e suddivisi per tipologia.

L'Amministrazione Comunale, al fine di facilitare gli adempimenti in materia e garantire un regolare flusso quantitativo dei materiali al servizio di raccolta, mette a disposizione di tali utenze un apposito servizio di raccolta, domiciliare su chiamata.

## **ART. 33 – DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI**

È vietato conferire insieme ai rifiuti solidi urbani:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.) o che rientrino comunque fra quelli di cui al comma 2) punto a) dell'art. 2;
- sostanze liquide o comunque pericolose;
- materiali in combustione o infiammabili;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai menù di raccolta e trasporto;
- i rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui al capitolo II;
- erba e altri rifiuti di pulizia dei giardini, salvo specifiche deroghe. Il divieto di conferimento dei rifiuti di cui all'ultimo punto del suindicato elenco è assoluto all'atto dell'attivazione dell'impianto per il compostaggio delle frazioni verdi.

## **ART. 34 – RACCOLTA**

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite impresa appaltatrice su tutto il territorio comunale.

In tale ambito viene applicata la relativa tassa disciplinata da apposito regolamento di cui al precedente art. 6.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo eventuali campagne di raccolta di materiali di recupero organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e/o privati previamente autorizzati dal Sindaco con specifici atti in cui saranno stabilite modalità e cautele da adottarsi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

Detto servizio verrà effettuato due volte la settimana, durante tutto l'anno, di norma anche nei giorni festivi infrasettimanali.

I giorni di effettuazione del servizio ed eventuali variazioni, stabiliti di comune accordo tra l'A. C. e l'Impresa, saranno portati a conoscenza degli utenti a cura dell'Impresa Concessionaria

In particolari festività (Natale, Capodanno, Ferragosto) il servizio, in seguito ad accordo tra l'A.C. e l'Impresa, potrà essere anticipato al giorno precedente il festivo o posticipato al giorno seguente.

## **ART. 35 – OBBLIGHI PER LA/LE SOCIETA' APPALTRICI**

L'impresa concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. È inoltre tenuta al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi esistenti a livelli regionale, provinciale e comprensoriale. Tale osservanza dovrà essere idoneamente certificata.

L'Impresa concessionaria è responsabile delle infrazioni o di altri inadempimenti, comprensivi di quelli in materia di igiene e sicurezza del lavoro, accertati dagli organi di vigilanza competenti.

Il personale addetto al servizio di cui sopra avrà un'uniforme fornita dalla ditta appaltatrice, da indossare nelle sole ore di servizio. Tale divisa dovrà essere adeguata alle condizioni atmosferiche, in numero sufficiente da consentire un ottimale ricambio e dovrà essere rinnovata periodicamente e/o in caso di usura anche accidentale.

Per ogni altro obbligo e dovere da parte delle società concessionarie si rinvia agli specifici capitoli speciali, nonché ai contratti disciplinanti i servizi medesimi.

## **ART. 36 – TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate, iscritte nell'apposito albo nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 5 del presente Regolamento. Il servizio va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o liquami. I mezzi utilizzati nel trasporto vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, oltre che ad essere in perfetto stato di manutenzione.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono inoltre ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti solidi urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta, di riempimento e trasbordo.

L'area interessata alla sosta per il trasbordo deve essere il più lontano possibile da abitazioni e al termine delle operazioni deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiale o liquame.

## **ART. 36 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO**

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente capitolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti e deve essere effettuato previo accordo dell'Amministrazione Comunale.

Come trattamento viene definito ogni processo tecnologico di modificazione del rifiuto prima del conferimento finale o del recupero o del riuso, ad esclusione della compattazione effettuata direttamente sui mezzi di raccolta.

Lo smaltimento finale dei rifiuti avviene mediante conferimento agli impianti di pertinenza del bacino individuati, in obbligo, dalle disposizioni regionali e/o provinciali in attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 915/82.

## **CAPITOLO IV**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

#### **ART. 38 – DEFINIZIONE**

Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- a) batterie e pile
- b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 21.05.81 classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e della Commissione della Unione Europea;
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) lampade a vapori di gas tossici e tubi catodici;
- e) siringhe giacenti sulla strada ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
- f) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
- g) gli oli minerali esausti provenienti da utilizzi civili.
- h) i frigoriferi e i frigo-congelatori oggetto delle normative a tutela dello strato di ozono atmosferico.

#### **ART. 39 - DETENZIONE, RACCOLTA, CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.**

È istituito il servizio obbligatorio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, secondo le modalità riportate negli artt. 18-19-22-23-26 .

È fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi di cui all'art. 38 nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali comunque da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente.

I rifiuti di cui all'art. 38 devono essere detenuti in appositi contenitori, differenziati dai contenitori adibiti alla raccolta di altri rifiuti e, prima del conferimento, devono eventualmente essere immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura ermetica.

Tutti i rifiuti di cui all'art. 38 devono essere a cura del produttore conferiti direttamente in appositi luoghi o contenitori indicati dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto nel precedente articolato relativo alla raccolta differenziata.

#### **ART. 40 – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

L'attività di trasporto, ammasso temporaneo, stoccaggio, trattamento, smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi è soggetta alle disposizioni normative concernenti i rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui agli art. 6 e 7 bis della Legge Regionale 7.06.80 n. 94 ed all'art. 16 del D.P.R. 10.09.82 n. 915.

L'ammasso temporaneo di rifiuti urbani pericolosi realizzato dal Comune, Consorzio o azienda municipalizzata o concessionario del servizio, nelle aree autorizzate in base alla L.R. 21193, verrà effettuato secondo le seguenti modalità e con tutte quelle eventuali successive modifiche dettate dall'Ente preposto:

- sia realizzato in aree destinate al servizio di N.U.
- che l'area sia limitata ai rifiuti urbani pericolosi raccolti nel Comune, Consorzio di comuni o Comuni concedenti;
- sia realizzato per classi omogenee di rifiuti ed in condizioni di massima sicurezza per gli addetti e per l'ambiente;
- che non superi complessivamente le 10 tonnellate e comunque non superi il quantitativo corrispondente a quello raccolto annualmente;
- che si provveda con periodicità annuale alla rimozione totale dei rifiuti ammassati e al loro conferimento ad impianti autorizzati allo stoccaggio, al trattamento e allo smaltimento definitivo;
- nel caso di rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, ospedali eri e simili) si proceda, prima del conferimento finale, ad idoneo trattamento di disinfezione o sterilizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## **CAPITOLO V**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **ART. 41 – DEFINIZIONE**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

#### **ART. 42 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO**

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati direttamente dal Comune o tramite impresa appaltatrice entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze di competenza comunale ai sensi del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- b) le strade vicinali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - siano adibite al tr311 sito di persone diverse dal proprietario;
  - siano collegate con via pubblica;
  - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi.
  - siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui senza limiti (cartelli, sbarre, cancelli, cippi);
- c) aree a verde pubblico quali viali e aiuole spartitraffico;
- d) le sponde dei fiumi libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree pubbliche e private recintate a richiesta degli interessati, previa delibera e conseguente pagamento sulla base di tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani esterni delle aree private e pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari o dei privati.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, è a carico dei proprietari e degli enti competenti.

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche l'occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spesa se organizzate o patrociniate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Il servizio di spezzamento comprende:

- spazzamento manuale: oggetto del servizio sarà la pulizia completa, da muro a muro, delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e di ogni area accessibile al pubblico;
- spazzamento meccanizzato: oggetto del servizio sarà la pulizia delle strade, marciapiedi ed aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nei limiti delle planimetrie definite dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di autospazzatrici raccoglienti a caricamento meccanico e/o ad aspirazione.

Frequenze e modalità dei servizi di spazzamento sono definiti nell'ambito dei relativi capitolati d'appalto.

#### **ART. 43 – CONTENITORI – CESTINI PORTA RIFIUTI**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede al posizionamento e alla conseguente pulizia di appositi contenitori porta rifiuti (cestini) da posizionarsi in corrispondenza di dette aree, secondo programmi preordinati sulla base di una analisi dettagliata della possibile utenza. Il privato potrà installare i suddetti contenitori, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

È comunque fatto divieto conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori porta rifiuti.

#### **ART. 44 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, ovvero cortili, anditi, corridoi, passaggi, portici, scale, vicoli chiusi e in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli dei necessari accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento dei terreni ed il loro impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, tale da ipotizzare la compromissione delle condizioni igienico - sanitarie dei siti, il Sindaco ordinerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti a proprie spese, assicurandone il regolare smaltimento e di bonificare l'area entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco disporrà in danno dei soggetti interessati, affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia a loro spese, oltre ad attivare eventuali procedimenti penali.

In caso di ripetuti episodi di abusivismo il Sindaco potrà prescrivere altresì che dette aree vengano idoneamente attrezzate al fine di evitare il ripetersi di detti episodi con oneri a carico del proprietario e con esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza.

#### **ART. 45 – PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari ed occupati posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo loro assegnato, durante l'uso e al termine, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio pubblico. I rivenditori ambulanti dovranno inoltre provvedere a lasciare altri rifiuti quali cassette, ceste, imballaggi ecc. vuoti e ordinatamente in mucchi in apposito spazio indicato dall' A. C. Al termine del mercato i suddetti rifiuti saranno asportati dagli addetti del servizio pubblico che provvederanno altresì allo spazzamento dell'area adibita a mercato.

Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

## **ART. 46 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E/O COMUNQUE SOGGETTE A CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO.**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti: i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

La utilizzazione di suolo pubblico per insediare fiere, esposizioni commerciali od artistiche, parchi divertimento, spettacoli viaggianti o attività di mercato e simili, è data in concessione o autorizzazione dal Sindaco previo adempimento da parte del concessionario delle norme igieniche indicate nel Regolamento Locale di Igiene e da quelle aggiuntive eventuali dettate dal Responsabile del Servizio n. 1 della USSL.

## **ART. 47 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

#### **ART. 48 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche nella rete fognaria l'Amministrazione Comunale garantisce un apposito servizio.

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione di pulizia, sgombero liquami e terra dai pozzetti stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche esistente sulle vie comunali, con modalità ed attrezzature definite dall'apposito capitolato.

È proibito il deposito di liquami sul marciapiede o sulla strada, e perciò i materiali di rifiuto dovranno essere caricati direttamente sull'automezzo di trasporto.

L'appaltatore ha l'obbligo di smaltire presso idoneo impianto di depurazione sia i liquami che i fanghi provenienti dalla pulizia dei pozzetti.

Il servizio pubblico di pulizia e spurgo riguarda unicamente i pozzetti e caditoie in fregio e a servizio delle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico mentre per i manufatti di proprietà ed uso esclusivo privato spettano al proprietario.

È fatto divieto a chiunque introdurre rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi quelli derivanti dallo spazzamento dell'area, nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

#### **ART. 49 – ASPORTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE**

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico i competenti Uffici Comunali accerteranno, raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile del fatto abusivo al quale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, verrà fatto obbligo di raccogliere i rifiuti e smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento,

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti, trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo.

Il Comune disporrà che vengano eseguiti i necessari lavori di asporto dei rifiuti anche nel caso non siano individuati i responsabili dello scarico abusivo.

## **ART. 50 – DISPOSIZIONI DIVERSE**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ed ove ciò capiti, a rimuovere gli effetti ripristinando la pulizia del luogo.

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di ogni genere. In particolare in caso di demolizione dovrà provvedere ad adottare ogni possibile sistema od accorgimento (tubi di caduta, bagnature, reti, ecc.) per evitare l'eccessiva polverosità o dispersione di materiale all'esterno del cantiere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico devono essere asportate e smaltite a cura del servizio pubblico, secondo le modalità stabilite dall'USSL competente.

## **ART. 51 – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO**

Per lo spazzamento meccanico le vie ed aree pubbliche e di uso pubblico verranno suddivise dall'Amministrazione Comunale in zone omogenee fissando per ognuna le frequenze del servizio.

Per garantire l'efficacia del servizio nella zona centrale, la Polizia Urbana predisporrà apposita ordinanza per il divieto di sosta programmata, e l'Impresa concessionaria provvederà secondo le necessità alla posa e alla successiva rimozione dei relativi cartelli, che verranno forniti dall'A. C.

Durante l'esecuzione del servizio, l'Impresa potrà richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Urbana.

Verranno sottoposte a spazzamento meccanizzato tutte le vie e piazze del territorio comunale, ad eccezione delle vie a fondo cieco o di larghezza tale per cui risulti impossibile il passaggio della spazzatrice.

L'Impresa per l'esecuzione del servizio dovrà utilizzare un'ideale autospazzatrice raccogliente.

L'acqua per il pre innaffio, che verrà prelevata dagli idranti stradali, verrà fornita gratuitamente dall'A.C.

I rifiuti raccolti durante le operazioni di spazzamento stradale meccanizzato verranno depositati temporaneamente sull'area di via Jucker e, periodicamente, trasportati all'impianto di smaltimento con apposito mezzo.

## **ART. 52 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Qualora apposite delibere dell'Amministrazione Comunale lo prevedano, possono rientrare fra i compiti affidati al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti esterni, e possono quindi essere congiuntamente svolte, le seguenti prestazioni

- 1) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
- 2) sfalcio periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione manuale o meccanica o diserbo.
- 3) deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- 4) pulizia, lavatura, disinfestazione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- 5) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei corpi di polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento.

## **ART. 53 - SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL PUBBLICO SERVIZIO E DEI FRONTISTI**

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale direttamente, o mediante affidamento a terzi secondo modalità operative prefissate, provvederà a mantenere e a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- 1) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- 2) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidratiche allorché anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino a un massimo di due metri della loro larghezza e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il

deflusso delle acque di fusione, dai passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli

incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 2 metri e per l'intero fronte delle proprietà come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità in caso di neviccate di entità superiore ai 20 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

#### **ART. 54 – AREE DI SOSTA PER CAMPEGGIO**

È comunque vietata la sosta per il campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori di apposite aree predisposte e regolamentate con specifici atti dall'Amministrazione Comunale.

Nelle eventuali aree assegnate alla sosta di caravan, camper, motorcaravan, motorhome, in transito (L. 336/91) nonché nelle aree adibite a sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito un apposito servizio di smaltimento e gli utenti delle aree sono tenuti a rispettare le norme. previste dal presente e dal sopracitato regolamento. Gli impianti di smaltimento dei liquami dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 378 del Regolamento di Applicazione del Nuovo Codice della strada.

#### **ART. 55 – SPARGIMENTO DEI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO**

Lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici prodotti da Imprese agricole, come definiti dall'art. 3 comma I della L.R. n. 37 del 1512.1993, a scopo di concimazione è consentito unicamente su terreni di proprietà dell'insediamento da cui provengono i reflui.

Le modalità ed i limiti dell'utilizzo dei reflui Sono quelli previsti dalla Legge 319/1976 e successive modificazioni, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 4.02.1977, e dalla normativa regionale vigente.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento a prodotti per l'alimentazione umana o comunque destinati ad essere

consumati crudi.

Al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10.00 e non prima delle ore 16.00, nonché dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8.00 e non prima delle ore 19.00.

Sono vietati lunghi lanci durante la distribuzione dei reflui derivanti dalle deiezioni mentre è d'obbligo, compatibilmente con le tipologie culturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni entro le 24 ore successive allo spaglio.

L'Amministrazione Comunale individua le aree ove può essere permesso l'utilizzo di reflui zootecnici; gli utilizzatori sono tenuti a predisporre e presentare al Sindaco, assieme alla richiesta di autorizzazione, un piano di utilizzazione agronomica redatto da tecnici competenti e coi contenuti previsti dall'art. 5 della L.R. n. 37 del 15.12.1993.

L'utilizzazione è soggetta ad autorizzazione del Sindaco e a preventivo parere favorevole della USSL n.3, il Sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della stessa entro 40 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 56 - UTILIZZO AGRONOMICO DEI RESIDUI E DEI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

L'amministrazione comunale con apposita delibera individua le zone del territorio ove possono essere utilizzati i fanghi trattati provenienti da processi di depurazione delle acque come individuati dagli artt. 2 e 3 del D.lgs. 99 del 27.01.1992 .

I suoli individuati devono corrispondere agli usi e alle caratteristiche individuate dal D.lgs. 99 e dalle normative regionali, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi, pedologici e di distanza rispetto alle abitazioni stabilite dalle normative nonché da ogni procedura autorizzativa e tecnica vigente.

L'utilizzatore dovrà notificare al Comune, al Servizio n. 1 della USSL, alla Regione e alla Amministrazione Provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo; l'utilizzatore dovrà essere dotato di autorizzazione regionale e la notifica al Comune dovrà contenere tutti i dati di cui all'art. 9, comma 3, del D.lgs. 99/1992.

L'inizio dell'utilizzo dei fanghi non potrà avvenire prima che il Sindaco rilasci esplicito nulla osta.

In caso si intenda utilizzare compost derivato dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani e da materiali organici fermentiscibili, così come definito dal paragrafo 3.4.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, lo stesso dovrà possedere le caratteristiche di cui alla delibera citata e l'utilizzatore dovrà essere in possesso della autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del DPR 915.

Le caratteristiche dei suoli utilizzati e le modalità di utilizzo dovranno essere adeguate alla delibera sopracitata ed essere documentate assieme ad una notifica da inviare al Comune e alla USSL competente almeno 10 giorni prima dell'utilizzo.

L'utilizzo di compost ottenuto da residui della potatura e dello sfalcio eventualmente prodotto dall'impianto di compostaggio comunale è consentito senza limitazioni per l'applicazione su orti e piccoli appezzamenti privati connessi con l'abitazione dell'utilizzatore.

#### **ART. 57 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SPURGO**

L'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento di liquami esclusivamente di tipo cloacale provenienti da insediamenti civili, per quanto non normato dalla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione, e deve essere svolto secondo le indicazioni contenute nelle direttive regionali di cui alla deliberazione di GR. n. 5/6841 del 18.06.1992 e successive.

Tali attività sono sottoposte al controllo degli organi competenti per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati che dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 27.9.82 (G.U. n. 298/82) ed ogni altro aspetto relativo all'igiene ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, trasporto e smaltimento.

I reflui di risulta delle operazioni di spurgo di fosse biologiche o settiche, pozzi neri ed impianti di chiarificazione ed essiccazione e manufatti sanitari asserviti agli scarichi civili, nonché di rimozione dei liquami e dei fanghi dei condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per la rimozione dei fanghi, sono da considerare ai sensi delle normative vigenti D.P.R. 915/82 e L. 94/80 e successive modificazioni ed integrazioni quali rifiuti speciali.

Conseguentemente l'attività di asportazione deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al conferimento di tali rifiuti nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo smaltimento di rifiuti derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati di ricevimento di tali rifiuti.

**CAPITOLO VI**  
**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

**ART. 58 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 2 come di seguito specificati:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali; residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano considerati assimilabili ai rifiuti urbani e che quindi non rientrino nell'allegato -1;
- b) provenienti da strutture sanitarie, pubbliche e private, non assimilabili ai rifiuti urbani o che necessitano di particolari sistemi di trattamento;
- c) materiali inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- d) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- f) rifiuti provenienti dal servizio cimiteriale come indicati dal D.P.R. 285/e dai successivi provvedimenti applicativi.

**ART. 59 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per salute e l'ambiente dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915 del 10/9/1982 e nelle tabelle 1.1. della delibera del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 del 27/7/1984.

Sono inoltre da considerare rifiuti tossico-nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificate nell'elenco 1.3 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 salvo che il produttore dimostri che i rifiuti non siano classificabili tossici e nocivi ai sensi del punto 1) del paragrafo 1.2 della suddetta Delibera.

Per ogni ulteriore specificazione relativa alla individuazione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi si fa rimando all'allegato 5 (allegato al D.P.R. 915 del 10/9/1982) e all'allegato 6 (punto 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984) riportati in calce al presente regolamento.

## **ART. 60 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili agli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915 del 10/9/1982 e successive integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia.

Qualora il servizio comunale fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/1982, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Ferma restando l'osservanza da parte del produttore di quanto previsto dall'art. 9 il servizio pubblico e gli organi di controllo possono verificare la possibilità che detti materiali, ancorché non compresi nell'elenco di cui al secondo comma del citato art. 9, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o al recupero di materiali e/o di energia e promuovere i conseguenti provvedimenti amministrativi per prescrivere al produttore diverse modalità di smaltimento e/o promuovere convenzioni tra i produttori al fine di realizzare impianti di recupero.

I produttori dei rifiuti speciali di cui al presente capitolo che effettuino ammasso temporaneo di tali rifiuti in quantità superiori a 100 tonnellate o per un periodo superiore ad un anno, devono essere appositamente autorizzati dalla Regione.

Le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al presente capitolo devono assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti; in particolare devono tenere registri di carico e scarico e le schede di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve fare esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia essa nuova o in ampliamento, trasformazione di attività esistente, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti speciali devono presentare apposita comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 475/88 (G.U. n. 264/88), nelle modalità e secondo quanto previsto dal D.M. 14/12/1992 (G.U. suppl. ord. al n. 4/93) e successive modificazioni.

La suddetta denuncia deve essere effettuata entro il 28.02 di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti l'anno precedente, salvo diverse indicazioni o eventuali proroghe legislative

Copia di detta comunicazione dovrà essere inviata al Comune e all'USSL competente per opportuna conoscenza secondo le modalità di legge.

Chiunque intendendo conferire a terzi, rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, è obbligato ad accertarsi mediante acquisizione di opportuna documentazione che il ricevente sia soggetto autorizzato a ricevere la specifica tipologia di rifiuti che intende conferire (art. 11 R.R. n. 3/82)

Ove l'autorizzazione alla raccolta e la documentazione inerente al trasporto dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non contenga specificatamente l'indicazione degli impianti di prevista destinazione finale dei rifiuti raccolti, nonché gli estremi dell'atto di iscrizione all'albo nazionale di cui all'art. 10, comma, 2 della legge 28/10/87 n. 441, il trasportatore è obbligato al rilascio al produttore di dichiarazione sostitutiva riportante i dati predetti, nonché l'assunzione della piena responsabilità delle corrette operazioni di pertinenza.

Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisorio dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e in maniera da impedire qualunque inquinamento ambientale.

#### **ART. 61 - RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE PRIVATE DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 2- TER L. 45/89**

I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie, elencati nell'allegato 7, purché non tossici e nocivi, sono sottoposti alle norme previste per lo smaltimento di rifiuti urbani ai sensi del D.P.R 915/82 e successive disposizioni modificative e applicative.

I rifiuti speciali, provenienti da strutture sanitarie, elencati nell'allegato 8 necessitano di particolari sistemi di smaltimento, previa raccolta differenziata.

Alle tipologie di rifiuti, provenienti da strutture sanitarie, non espressamente previsti ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia.

Ai rifiuti provenienti da strutture sanitarie non assimilabili ai rifiuti urbani si applicano eventualmente le norme previste al paragrafo 2.2 delle deliberazioni del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R 915/82.

## **ART. 62 – RIFIUTI CIMITERIALI**

Si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti dagli interventi di esumazione, dalle estumulazioni, i fiori, le corone ecc. delle esequie, nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'arca cimiteriale, quali erbe, arbusti, lumini, fiori delle tombe ecc.

Le modalità di smaltimento sono indicate nella Circolare n. 21/san/ecol emanata dalla G.R. Settore Sanità ed Igiene in data 24/05/89 n. 6225, e nelle ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale (Ordinanza n. 13502 del 22.12.1992 e seguenti).

In particolare, i resti e gli avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione e recupero delle parti in zinco ed in piombo presenti, sono classificati rifiuti speciali e devono essere confezionati in contenitori ermetici recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali Trattati".

Ai fini dello smaltimento i rifiuti del comma precedente devono essere conferiti in impianti di incenerimento appositamente autorizzati.

Le parti di cadavere possono essere destinate esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o altri sistemi in uso, ai forni crematori, sempre nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché del regolamento comunale di polizia mortuaria.

## **ART. 63 – RIFIUTI SPECIALI INERTI**

Sono compresi fra i rifiuti speciali i rifiuti inerti indicati nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84 di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, a titolo esplicativo:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici rotti;
- i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
- terra e materiali provenienti dalla manutenzione di giardini (sassi ghiaia)

Questi rifiuti possono essere smaltiti nelle discariche di tipo II A (delibera Comitato interministeriale 27/07/84) ove non contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi o dalle sostanze elencate dall'allegato I al DPR 915/1982 .

Lo stoccaggio di detti materiali, in quanto rifiuti speciali, è assoggettato alla normativa già citata nel precedente art. 60.

I materiali inerti di natura lapidea considerati materie prime secondarie ai sensi del D.M 26.01.1990, successive modifiche e integrazioni possono essere destinati alle specifiche attività previste dalla normativa e con le modalità previste da quest'ultima.

A titolo semplificativo si elencano, tra i materiali che possono essere oggetto di riuso: sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata; materiali provenienti da scavi; laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purché privi di amianto.

#### **ART. 64 – RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO**

Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e più in generale, per la popolazione esposta, così come lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni, ai sensi del D.lgs. 277 /1991, della Legge 257/1992.

Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre. In proposito si adottano tutte le disposizioni di cui alla circolare della Giunta Regionale, Settore Sanità ed Igiene, n. 46/san del 16.07.90, integrata con successiva n. 115/san del 30.07.91, per quanto non in contrasto con le disposizioni emanate con D.M. 6.09.1994 inerenti le modalità operative da adottare negli interventi di demolizione sulle coperture edilizie esistenti, contenenti amianto.

Inoltre, in ottemperanza all'art. 34 del D.L. 277/91 le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare all'USSL - Servizio n. 1 - copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, della licenza edilizia ove necessaria, nonché consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

#### **ART. 65 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI.**

Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Questi rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla demolizione ed alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.

I centri di raccolta devono conformarsi alle norme di cui all'allegato 4, in attesa di specifica normativa.

#### **ART. 66 – OLII MINERALI ESAUSTI**

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossici e nocivi e speciali valgono anche per le discipline degli olii usati, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 691, al D.M. 22/2/84, L. 475/88, RR n. 1 del 1118/84 e L.R. n. 21193 e DL n. 95 del 27/01192.

È fatto divieto assoluto di eliminazione degli oli usati da parte degli utilizzatori privati ovvero di chi effettua operazioni di sostituzione di oli o lubrificanti nella propria abitazione.

Chi esercita l'attività di rivendita di oli e lubrificanti per motori è tenuto a mettere a disposizione della clientela idoneo impianto per lo stivaggio degli oli esausti, direttamente o consentendo che il Consorzio Nazionale Obbligatorio installi tale impianto.

## **CAPITOLO VII**

### **VIGILANZA**

#### **ART. 67 – CONTROLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10/9/1982 N. 915 la Provincia di Varese è preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, che si avvale delle USSL e PMIP fino all'attivazione dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente.

#### **ART. 68 – CONTROLLO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO**

Il controllo tecnico gestionale del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è sottoposto al controllo amministrativo della Polizia Municipale e dagli appositi uffici comunali che dovranno accertare] l'osservanza da parte dei concessionari del servizio suddetto delle norme previste dal presente regolamento, nonché delle direttive emanate dal Sindaco.

#### **ART. 69 – VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA**

Il Servizio n. 1 dell'U.S.SL oltre a collaborare con gli uffici citati dai predetti arti. 67 e 68 espleta il controllo e la vigilanza, per gli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della Legge 833/78 e dell'art. 3 della L.R. 64/81.

#### **ART. 70 – VIGILANZA DEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI**

I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari da parte dell'utenza spettano al Corpo di Polizia Municipale.

I sorveglianti del servizio di nettezza urbana e qualsiasi cittadino possono segnalare all'Amministrazione Comunale qualsiasi irregolarità nell'attuazione dei servizi di igiene urbana e del rispetto del presente regolamento.

**CAPITOLO VIII**  
**SISTEMA SANZIONATORIO**

**ART. 71 - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO DEI RIFIUTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito:

- con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani;
- con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali;
- con la pena dell'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

**Vedi DPR 915 artt. 25 – 25 – 26 – 27 – 28 - 29**

**ART. 72 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONI**

Il titolare dello stabilimento, impianto od impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all'autorità che ha rilasciato la autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

### **ART. 73 - SANZIONI PER L'INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI**

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco, emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme è punito:

- con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000;
- con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da Lire 2.000.000 a lire 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

### **ART. 74 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 915/82**

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

### **ART. 75 – VIOLAZIONE NORME SPECIALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge Statale o Regionale, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.34 n. 1265 art. 344) e dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3.03.1934 n. 383 artt. 106 e seguenti) con una somma da L. 100.000 (centomila) a L. 1.000.000 (un milione); si osservano per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, gli artt. 32 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689 e le Leggi Regionali di attuazione (LL.RR. 5 dicembre 1983, n. 90 e 4 giugno 1984 n. 27).

## **CAPITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 76 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

Qualora Sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Presidente della Regione e il Ministro della sanità.

#### **ART. 77 – INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'insieme dei servizi concernenti le raccolte differenziate di rifiuti urbani, assimilabili, ingombranti e urbani pericolosi saranno oggetto di una relazione in cui verranno raccolti i dati mensili, a cura dell'Impresa concessionaria dell'appalto, che verranno trasmessi all'A.C. trimestralmente. Nella relazione andranno indicati i quantitativi raccolti per tipologia di materiale, nonché quelli relativi ai rifiuti ordinari indifferenziati conferiti presso impianti di smaltimento, dovranno inoltre essere indicati gli utilizzatori a cui sono stati inviati i materiali. L'Impresa potrà indicare in queste relazioni i problemi incorsi nei servizi ed indicare proposte di miglioramento qualitativo e quantitativo riguardanti i rifiuti oggetto di riuso.

Copia dei documenti dimostrativi dell'effettivo invio a riutilizzatori saranno tenuti a disposizione dell'A.C. e verranno allegati alle relazioni trimestrali.

La relazione verrà integrata dai dati relativi all'effettuazione di interventi di carattere domiciliare, con l'indicazione delle tipologie di materiali e le quantità raccolte.

L'accesso dei cittadini ai dati e' alle relazioni di cui al presente articolo è stabilito dall'apposito regolamento, l'Amministrazione Comunale ne cura la pubblicizzazione e diffusione. Annualmente la Giunta relaziona al Consiglio Comunale sull'andamento delle raccolte dei rifiuti e dei servizi annessi, proponendo gli obiettivi di miglioramento dei servizi e le modalità per il loro raggiungimento per l'anno successivo.

## **ART. 78 – OSSERVANZA DELLE NORME REGIONALI**

Oltre alle disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 6 DPR 915/82.

## **ART. 79 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni, legislative, le norme del regolamento locale d'igiene, di polizia urbana e eventuali disposizioni comunali.

## **ART. 80 – VALIDITA'**

Dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge, il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

Con l'approvazione del presente regolamento, l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata previsti negli art. 10 e 11 diventano obbligatori e vincolanti per l'utenza, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 21/93.

## **ART. 81 – NORME TRANSITORIE**

In via provvisoria vengono mantenute le attrezzature in essere così definite:

- 1) contenitori per il vetro come identificati nell' articolo 13
- 2) contenitori per gli imballaggi per liquidi in materie plastiche come identificati nell'art 15.
- 3) contenitori per le pile domestiche come identificati nell'art 18
- 4) contenitori per le lattine in alluminio come identificati nell'art. 13
- 5) contenitori per carta e cartone come identificati nell'art. 14

h)

## **CAPITOLO X**

### **ABROGAZIONI**

#### **ART. 82 – ABROGAZIONE**

È abrogata ogni disposizione comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento, nonché il precedente regolamento.

Le norme del presente regolamento non si applicano e devono intendersi tacitamente abrogate e sostituite dalle disposizioni in materia dettate dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dal Regolamento Comunale di Igiene qualora risultino con queste contrastanti o incompatibili.

## ALLEGATO 1

### K0 RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- K0001 Imballaggi in genere (di carta, cartone, legno, plastica, metallo e simili).
- K0002 Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
- K0003 Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallettes.
- K0004 Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili.
- K0005 Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- K0006 paglia e prodotti paglia.
- K0007 Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- K0008 Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile.
- K0009 Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- K0010 Feltri e tessuti non tessuti
- K0011 Pelle e similpelle.
- K0012 Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni.
- K00013 Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- K0014 Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del III comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82.
- K00015 Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituenti da sostanze naturali e sintetiche, quale lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- K00016 Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- K00017 Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- K00018 Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
- K00019 Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- K0020 Nastri abrasivi.
- K0021 Cavi e materiale elettrico in genere.

K0022 Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

K0023 Scarti in genere della produzione di alimenti purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.

K0024 Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili).

K0025 Residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi.

K0999 Altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.

## ALLEGATO 2

### POSIZIONE CONTENITORI VETRO

- Via Azimonti
- Via Fosse Ardeatine
- Via S. D'Acquisto
- Viale Don Minzoni
- Via Firenze
- Via Diaz
- Via N. Sauro
- Via D. Chiesa
- Via E. Toti
- Via Bernecchi
- Via Isonzo
- Via Dei Sassi
- Viale Lombardia ang. Via Marconi
- Via Nizzolina
- Via Moncucco
- Via Boito
- Via Col di Lana
- Via Binda
- Interno Palazzo Esposizioni
- Interno Ristorante Chalet dei Platani
- Via S. Giovanni
- Via Buozzi

## ALLEGATO 3

### CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2, ed una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente- lavabile ed impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10 ed essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, e c.) per il deposito dei rifiuti urbani pericolosi (batterie, ecc.).

## ALLEGATO 4

### NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AMMASSO E TRATTAMENTO CARCASSE

Per esercitare l'attività di ammasso e trattamento di carcasse di autoveicoli occorrerà che il titolare abbia provveduto a:

- 1) presentare formale domanda di autorizzazione all'autorità regionale ed al Sindaco completa di:
  - relazione generale con indicazioni delle superfici a disposizione, delle quantità di carcasse ammassate, del trattamento effettuato e quanto altro occorra ad individuare l'attività di cui trattasi;
  - stralcio dello strumento urbanistico e dichiarazione di compatibilità dell'impianto alle norme urbanistiche vigenti rilasciato dall'Amministrazione Comunale;
  - estratto di mappa con indicazione dei mappali interessati e delle relative superfici catastali.
  
- 2) sistemare l'area in modo da assicurare:
  - impermeabilizzazione di tutte le aree mediante pavimentazione resistente alle sostanze liquide contenute nelle carcasse;
  - il convogliamento di tutte le acque piovane a pozzetti di raccolta con separatori degli olii adeguatamente dimensionati;
  - il collegamento con la rete telefonica, elettrica, idrica e gli scarichi idrici adeguati alle norme vigenti;
  - la recinzione dell'altezza minima di due metri, dotata di cancelli da chiudersi, durante le ore notturne o in assenza di personale;
  - la protezione esterna realizzata con siepi ed alberature, atte a minimizzare visivamente l'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
  - le altre misure ritenute necessarie per adeguare l'impianto ai criteri di igienicità e sicurezza dell'ambiente.

### 3) corografia in scala 1:25.000

L'impianto deve essere suddiviso almeno nei seguenti settori:

- settore per il deposito delle carcasse da trattare;
- settore per le operazioni di trattamento;
- settore per il deposito delle carcasse trattate;
- settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- settore per il deposito dei contenitori dei liquidi estratti dai veicoli (benzina, gasolio, olio e cambio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria).

L'impianto deve essere dotato di:

- una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente;
- un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento.
- scarichi idrici adeguati alle norme vigenti.

La gestione dell'impianto è sottoposta alle seguenti modalità:

- le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizioni di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi e delle batterie;
- le carcasse, salvo quelle soggette a particolari disposizioni dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenute presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 gg. dalla data del conferimento;
- i liquidi, le batterie e gli acidi delle stesse qualora siano destinati alla rottamazione, saranno stoccati in appositi contenitori per il successivo allontanamento come rifiuti speciali;
- le carcasse dovranno essere trattate solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate;
- i materiali scaricati devono essere depositati negli appositi settori;
- è vietato l'incremento di qualsiasi sostanza o rifiuto speciale in luogo;
- l'accatastamento delle carcasse trattate non deve essere superiore a sei metri;
- i rifiuti speciali originati dall'attività di ammasso e trattamento sono assoggettati alla normativa sul

catasto regionale dei rifiuti speciali di cui al R.R. 9/1/1982, n. 3; il carico e lo scarico degli stessi va annotato sull'apposito registro di carico tenuto ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento: i dati relativi a tutti i movimenti dovranno essere inviati semestralmente all'Ente gestore del catasto.

Per tutti gli impianti si dovrà inoltre prevedere:

- impermeabilizzazione di tutte le aree mediante pavimentazione resistente alle sostanze liquide contenute nelle carcasse;
- un sistema di convogliamento delle acque piovane a pozzetti di raccolta con separatori degli olii adeguatamente dimensionati;
- il collegamento con la rete telefonica, elettrica, idrica e gli scarichi idrici adeguati alle norme vigenti;
- la recinzione dell'altezza minima di due metri, dotata di cancelli da chiudersi durante le ore notturne o in assenza di personale;
- la protezione esterna realizzata con siepi ed alberature, atte a minimizzare visivamente l'impianto e la rumorosità verso l'esterno;
- le altre misure ritenute necessarie per adeguare gli impianti ai vigenti criteri di sicurezza.

## ALLEGATO 5

ALLEGATO AL D.P.R. 915/ PUBBLICATO SU G.U. N. 313 DEL 15 DICEMBRE 1982

- 1) Arsenico e suoi composti;
- 2) Mercurio e suoi composti;
- 3) Cadmio e suoi composti;
- 4) Tallio e suoi composti;
- 5) Berillio e suoi composti;
- 6) composti di Cromo esavalente;
- 7) Piombo e suoi composti;
- 8) Antimonio e suoi composti;
- 9) Fenoli e loro composti;
- 10) Cianuri organici e inorganici;
- 11) Isocianati;
- 12) Composto organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13) Solventi clorurati;
- 14) Solventi organici;
- 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17) Composti farmaceutici;
- 18) Perossidi, Clorati, Perclorati e azoturi;
- 19) Eteri;
- 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente con sono conosciuti;
- 21) Amianto (polveri e fibre);
- 22) Selenio e suoi composti;
- 23) Tellurio e suoi composti;
- 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
- 25) Metalli carboni li;
- 26) Composti del Rame solubili;
- 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

## ALLEGATO 6

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOVICI

Supplem. Ord. G.U. n. 253 del 13 settembre 1984

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del D.P.R. N. 915/1982:

- 1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2.

Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

- 2) che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

**TABELLA 1.1**

SOSTANZA	CL (mg/Kg.)
	(l)
Acilonitrile .....	500
Amianto (polveri e fibre libere)....	100
Arsenico e suoi composti (come As) .....	100
Benzene .....	500
Benzo (a) Pirene . .....	500
Berillio e suoi composti (come Be) .....	500
Bis (clorometil) etere .....	500
Cadmio e suoi composti (come Cd).....	100
Carbonio Tetracloruro .....	500
N -cloroformil morfolina.....	500
Cloroformio... ..	500
Clorometil-metil etere.....	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr) .....	100
1,2-Dibromoetano.....	500
3,3-Diclorobenzidina .....	500
- Dicloroetil solfuro.....	500
2,2-Dicloro-N-metildietilamina .....	500
1,4-Diossano .....	500
Epicloridrina .....	500
Mercurio e suoi composti (come Hg).. ..	100
Piombo e i suoi composti inorganici (come Pb).....	5000
Policlorobifenili.....	500
Rame, composti solubili (come Cu) .....	5000
Selenio e suoi composti (come Se) .....	100
Tellurio e suoi composti (come Te) .....	100
2,4,6 - Triclorofenolo.....	500
Vinile cloruro .....	500

SOSTANZA	CL (ug/Kg)
	(2)
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina .....	1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina .....	1
1,2,3,7,8- Pentaclorodibenzodiossina .....	1
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina .....	1
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano .....	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle su elencate.....	500
Policlorodibenzofurani esclusi quelli su elencati .....	500

**TABELLA 1.2**

**CATEGORIA (1)**

	Concentrazione mensile nel rifiuto CL (mg/Kg)
Molto tossiche .....	500
Tossiche .....	5000
Nocive.....	50000

1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati, e che saranno adottati, dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (legge 29 Maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche, che attualmente hanno il simbolo "T", si può ricorrere alle frasi di rischio "R26, R27, R28" loro assegnate dal Decreto Ministro Sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della Direttiva CEE 83/467 che assegna loro il simbolo "T +".

2) Per le sostanze aventi la frase di rischio "R33" e (pericolo di effetti cumulativi)"R39" (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed "R40" possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5.

### TABELLA 1.3

i)

1 - Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

- 1.1 - Biocidi e sostanze, fitofarmaceutiche
- 1.2 - Policlorobifenili, Policlorotrifenili, Policloronaftaleni
- 1.3 - Policlorofenoli
- 1.4 - Idrocarburi clorurati
- 1.5 - Composti farmaceutici

2 – Fanghi di processo provenienti da:

- 2.1 - Bagni galvanici contenenti Cromo esavalente e Cianuri
- 2.2 - Tempra a caldo dei metalli
- 2.3 - Trattamento del legno con Creosoto e Pentaclorofenolo
- 2.4 - Indurimento superfici metalliche mediante bagni al Cianuro
- 2.5 - Stoccaggio di prodotti petroliferi
- 2.6 - Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
- 2.7 - Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici
- 2.8 - Cabine di verniciatura di superfici metalliche.

3 - Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

- 3.1 - Acrilonitrile.
- 3.2 - Anilina
- 3.3 - Clorobenzene
- 3.4 - Cloruro di benzile
- 3.5 - Cloruro di etile
- 3.6 - Cloruro di vinile
- 3.7 - Dicloroetilene
- 3.8 - Epiclororidrina
- 3.9 - Fenolo-Acetone da cumene
- 3.10- Nitrobenzene da nistrazione del Benzene
- 3.11- Tetraclorobenzene
- 3.12- Tetraclorometano
- 3.13- Toluene diisocianato
- 3.14- 1.1. I-Tricloroetano
- 3.15- Tricloroetilene e percloroetilene

4 - Soluzioni esauste provenienti da:

4.1 -Lavaggio e stripping nei processi galvanici in cui sono impiegati i Cianuri.

4.2 -Bagni galvanici

4.3 -Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli.

5 - Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla distillazione nelle fasi di recupero:

5.1 -Clorobenzene

5.2 -Cloruro di metilene

5.3 -O-Diclorobenzene

5.4 - Piridina

5.5 -Solfuro di carbonio

5.6 -Tetracloroetilene

5.7 - Tetraclorometano

5.8 -Toluene

5.9 - 1,1,1 - Tricloroetano

5.10 - Tricloroetilene

5.11 - Triclorofluorometano

5.12-1,1,2- Tricloro - 1,2,2-Trifluoroetano

7- Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili .

8- Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.

9 – Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.

10 – Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.

11 - Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3.

## ALLEGATO 7

### ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- 1) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, relativamente alla preparazione dei pasti;
- 2) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- 3) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con legge 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infette, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
- 4) Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;
- 5) Tutti i rifiuti espressamente esclusi dalla assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal Decreto 25/5/89, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

## ALLEGATO 8

### CATEGORIE DI RIFIUTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI SISTEMI DI SMALTIMENTO

CATEGORIA	SMALTIMENTO
1 Farmaci scaduti	Termodistruzione
2 Animali provenienti da laboratorio e studi medici veterinari	Termodistruzione
3 Contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione	Recupero o smaltimenti in discarica di 1° cat. previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
4 Materiale metallico non ingombrante	Recupero o smaltimento in discarica di 1° cat. previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
5 Materiali ingombranti	Recupero o smaltimento in discarica di 1° cat. previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
6 Parti anatomiche escluse quelle di cui al punto 7	Forno crematorio cimiteriale o inumazione
7 Denti e parti non riconoscibili	Inceneritore
8 Materiali inerti provenienti da attività edilizia nonché gessi ortopedici	Discarica di 2° cat. tipo A
9 Materiali provenienti da attività di giardinaggio	Discarica di 1° cat.